



# COMUNE DI MISILMERI

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

## COPIA

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 31 del 25 marzo 2021

**OGGETTO:** Approvazione tariffe anno 2021 per l'applicazione del canone unico patrimoniale e del canone mercatale (art. 1, commi da 816 a 845, legge n. 160/2019).

L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di marzo, alle ore 12:30 e seguenti, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza Rosario Rizzolo, nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i Sigg.:

<b>COMPONENTI GIUNTA COMUNALE</b>	<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
Rosario Rizzolo Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pietro Carnesi Vice Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Domenico Cammarata Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Agostino Cocchiara Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Giovanni Lo Franco Assessore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Maria Concetta Fascella Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>TOTALE</b>	<b>5</b>	<b>1</b>

Il Sindaco verificato il numero legale per la legittima convocazione della adunanza, dichiara aperta la seduta di Giunta Municipale.

Assiste il Segretario Generale, Avv. Mariagiovanna Micalizzi, con funzioni di verbalizzazione e assistenza giuridico-amministrativa.

## Il Responsabile dell'Area 8 Servizi Tributarî

**VISTE** le disposizioni introdotte dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ed in particolare dall'art. 1:

comma 816, secondo il quale *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”* (c.d. Canone Unico Patrimoniale);

- comma 837, secondo il quale *“A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. ...”* (c.d. Canone Mercatale);

- comma 847, con il quale *“Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.”;*

**DATO ATTO** che, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 17/03/2021, immediatamente esecutiva, è stato Approvato il Regolamento per l'istituzione e , la disciplina del canone unico patrimoniale. Legge 160/2019-decorrenza 1 gennaio 2021;

**RITENUTO** di dover definire le tariffe dei nuovi canoni patrimoniali;

**VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Sindaco n. 4 del 25/09/2012 con la quale venivano approvate le tariffe per l'applicazione della TOSAP;

**Visto** il Provvedimento del Sindaco n. 2 del 28/2/1994, di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;

**RICHIAMATA** la disposizione contenuta nel comma 817 dell'art. 1 della Legge n.160/2019 *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.”;*

**VISTI** i commi 826 e 827 del già citato art. 1 della Legge n. 160/2019 con cui sono stabilite le tariffe *standard* annua e giornaliera del nuovo Canone Unico Patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

**VISTE** le modifiche apportate dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ed in particolare il comma 848 dell'art. 1 che ha modificato e riscritto il comma 831 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 relativamente alle occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, per le quali il canone è dovuto non solo dal titolare della concessione, ma anche dai soggetti che occupano le stesse reti, anche in via mediata;

**VISTA** la disposizione contenuta nel comma 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 *“Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernente il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.”*;

**VISTI** i commi 841 e 842 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 con cui sono stabilite le tariffe di base annuale e giornaliera del nuovo Canone Mercatale;

**RICHIAMATA** la disposizione contenuta nel comma 843 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 *“I comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'aumento del canone di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente...”*;

**VISTA** la legge 18 dicembre 2020, n. 176, di conversione del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, con modificazioni, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ed in particolare le modifiche apportate all'art. 9-ter recante disposizioni per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio, con il quale viene introdotto l'esonero dal pagamento dei nuovi canoni istituiti, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, a favore di tutte le tipologie di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, relativamente al c.d. Canone Unico Patrimoniale, e dei titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, con riferimento al c.d. Canone Mercatale;

**VERIFICATO** che il Comune di Misilmeri rientra tra i Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti per cui le tariffe *standard* e di base risultano le seguenti:

- tariffa *standard* annua euro 40,00 (art. 1, comma 826, **2** Legge n. 160/2019);
- tariffa *standard* giornaliera euro 0,70 (art. 1, comma 827, Legge n. 160/2019);
- tariffa forfettaria euro 1,00 (art. 1, comma 831, Legge n. 160/2019);
- tariffa di base annuale euro 40,00 (art. 1, comma 841, Legge n. 160/2019);
- tariffa di base giornaliera euro 0,70 (art. 1, comma 842, Legge n. 160/2019);

**VISTO** il prospetto, relativo alla classificazione delle strade, allegato al Regolamento, sotto la lettera “A”;

**VISTO** il prospetto, relativo alla definizione delle tariffe standard e delle riduzioni, allegato al Regolamento, sotto la lettera “B”;

**PRESO ATTO** della proposta di tariffe predisposta dal Responsabile del Servizio Tributi, sulla base dell’obiettivo di garantire invarianza di gettito, e ritenuta pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune;

**VISTO** per effetto del combinato disposto dell’art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del D.Lgs. n. 267/2000, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi nonché le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi rientra nelle competenze della Giunta Comunale;

**RITENUTO** quindi necessario approvare per l’anno 2021 le tariffe dei nuovi canoni patrimoniali;

**VISTI**, inoltre:

- il comma 846 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019, secondo il quale *“Gli enti possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d’accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l’ente affidante.”*;

- il comma 847 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019, con il quale *“Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.”*;

**TENUTO CONTO** che la gestione dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e della tariffa rifiuti viene effettuata direttamente dall’Ufficio Tributi del Comune;

**RICHIAMATO** l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 con il quale viene disposto che *“Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.”*;

**VISTA** la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov);

**RITENUTO**, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche i nuovi canoni non siano assoggettati ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

**RICHIAMATO** l'art. 106, comma 3-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Interno 13 gennaio 2021 con il quale è stato disposto l'ulteriore differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli enti locali;

## **PROPONE**

1) di approvare i coefficienti moltiplicatori e le tariffe del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. Canone Unico Patrimoniale) come da prospetto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

2) di approvare i coefficienti moltiplicatori e le tariffe del nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (c.d. Canone Mercatale) come da prospetto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

3) di dare atto che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2021, in sostituzione delle precedenti tariffe relative alle seguenti entrate: Tassa per l'occupazione

di spazi ed aree pubbliche e Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;

4) di dare atto che per l'anno 2021, in deroga a quanto disciplinato dal relativo Regolamento, il versamento annuale in un'unica soluzione e/o della prima rata dei nuovi canoni istituiti si considera come regolarmente eseguito se effettuato entro il 30 aprile 2021;

5) di dare atto che gli eventuali versamenti effettuati per l'anno 2021 sulla base delle tariffe dei tributi sostituiti saranno comunque considerati validi ai fini del pagamento dei nuovi canoni istituiti e considerati quali acconti nel caso in cui gli importi dovuti sulla base delle tariffe approvate con la presente deliberazione siano maggiori a quanto pagato e tale differenza dovrà essere versata a conguaglio, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 aprile 2021;

6) DI DARE ATTO CHE SECONDO QUANTO DISPOSTO DALLA CIRCOLARE 2/DF DEL 22 NOVEMBRE 2019, RELATIVAMENTE ALL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERE E DEI REGOLAMENTI CONCERNENTI I TRIBUTI COMUNALI DI CUI ALL'ART. 13, COMMA 15-TER, DEL D.L. N. 201/2011, NON TROVA APPLICAZIONE PER GLI ATTI CONCERNENTI IL CANONE AVENTE NATURA PATRIMONIALE CHE NON DEVONO ESSERE TRASMESSI AL MEF PER ESSERE PUBBLICATI SULL'APPOSITA SEZIONE DEL PORTALE DEL FEDERALISMO FISCALE AL FINE DELL'ACQUISIZIONE DELL'EFFICACIA DELLE TARIFFE DELIBERATE.

Misilmeri, 23.03.2021

**IL PROPONENTE**  
F.to: dott.ssa Francesca Politi

<b>PARERI</b>
---------------

Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021 PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE MERCATALE (ART. 1, COMMI DA 816 A 845, LEGGE N. 160/2019).**

Per quanto riguarda **la regolarità Tecnica**, ai sensi dell'art. 53, comma 1 L. 142/1990, come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii., nonché degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere : **Favorevole**

Misilmeri li 23.03.2021

**IL RESPONSABILE DELL'AREA 8  
F.TO: DOTT.SSA FRANCESCA POLITI**

Per quanto concerne **la regolarità Contabile**, ai sensi dell'articolo 53, della L. 142/1990, come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii. e degli artt. 49 e 147-bis del TUEL si esprime parere: **Favorevole**

Misilmeri, 23.03.2021

**IL RESPONSABILE DELL'AREA 2  
F.TO: DOTT.SSA BIANCA FICI**

## **La Giunta Comunale**

Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Approvazione tariffe anno 2021 per l'applicazione del canone unico patrimoniale e del canone mercatale (art. 1, commi da 816 a 845, legge n. 160/2019)», predisposta dall'unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

-dal dott.ssa Francesca Politi, responsabile dell'area 8, in ordine alla regolarità tecnica;

-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;

Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia;

### **Delibera**

Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Approvazione tariffe anno 2021 per l'applicazione del canone unico patrimoniale e del canone mercatale (art. 1, commi da 816 a 845, legge n. 160/2019) », il cui testo si intende interamente ritrascritto.

Letto, approvato e sottoscritto.-

**IL SINDACO**  
F.to: dott. Rosario Rizzolo

**L'ASSESSORE ANZIANO**  
F.to: sig. Pietro Carnesi

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to: dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile  
 in data \_\_\_\_\_, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Misilmeri, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo  
dalla residenza municipale, li 25.03.2021

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

---

**Affissa all'albo pretorio on line dal 25.03.2021 al 09.04.2021  
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015"  
Defissa il 10.04.2021**

**IL MESSO COMUNALE**

Il Segretario Generale del Comune,

**CERTIFICA**

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 25.03.2021, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015".

Misilmeri, li

**IL SEGRETARIO GENERALE**